

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2376 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia

[notificata con il numero C(2017) 8433]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ⁽²⁾, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) In seguito alla valutazione dei piani di prestazione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 ⁽³⁾, la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani di prestazione presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
- (3) Successivamente la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione ⁽⁴⁾, che consente a tali Stati membri, su loro richiesta, di rivedere i loro obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (4) Su tale base Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno rivisto i rispettivi obiettivi e modificato di conseguenza i loro piani di prestazione, che hanno presentato alla Commissione con la richiesta di autorizzare la revisione nel 2016.
- (5) La Commissione ha valutato i piani così modificati e, in particolare, gli obiettivi rivisti, a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La coerenza degli obiettivi per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressa in termini di costi unitari determinati di rotta, con gli obiettivi a livello di Unione è stata valutata in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato IV, punto 1, tenendo conto in particolare della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento in relazione all'obiettivo di riduzione media del 3,3 % annuo, e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019) in relazione all'obiettivo di riduzione media dell'1,7 % annuo, e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile.

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/348 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa alla coerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 55).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che consente la revisione degli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i servizi di navigazione aerea di Malta, della Bulgaria e della Polonia, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 28).

